



# CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 1/7/2015

PUBBLICAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015.**

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
33 CC15	05/03.01	18/15			

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **uno** del mese di **luglio**, alle ore **20,24** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

BUTTIERO Eugenio sindaco: presente  
e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. BARBERO Luca	X			13. FORNARO Dafne	X		
2. MASCIOTTA Angelo		X	X	14. GAIDO Marco		X	X
3. BORDIGNON Corrado	X			15. CHIABRANDO Andrea	X		
4. CHIABRANDO Riccardo	X			16. BRUERA Marcello	X		
5. BORLIZZI Giacomo	X			17. CROSETTI Claudio	X		
6. ABATE Alberto	X			18. PUCA Massimiliano		X	X
7. MILANA Luca	X			19. COVATO Paolo		X	X
8. BUFFA Rosella	X			20. CANAL Giorgio	X		
9. RICCHIARDI Stefano	X			21. SALVAI Luca	X		
10. LE DONNE Goffredo	X			22. ZANELLO Piero	X		
11. BERTI Giuseppino		X		23. BESSONE Piera		X	X
12. MENSA Raju		X		24. MARTINA Mauro	X		
				TOTALE	17	7	5

Sono, pertanto, presenti n. 18 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLEMENT Gian Piero, BONI Agnese, AGLIODO Franco, PIVARO Paolo, MAGNANO Franco, PISANIELLO Angelo, FALZONI Roberta;

Presiede il sig. Luca BARBERO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

N. 33                    **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015.**

Il presidente del consiglio, sig. Luca BARBERO cede la parola all'assessore alle risorse sig. Paolo PIVARO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Successivamente il presidente cede la parola al consigliere sig. Marcello BRUERA e all'assessora sig.ra Agnese BONI.

Durante l'intervento del consigliere sig. Marcello BRUERA, esce dall'aula il sindaco sig. Eugenio BUTTIERO: i presenti sono 17.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

A relazione dell'Assessore alle Risorse

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.

Dato atto che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che *“L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”*, come disciplinata dall’art.13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dall’art. 9/bis, comma 1, del D.L. 47 convertito con modificazioni in L. 80 del 23/5/2014.

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visti altresì:

- l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visti inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dall’1/01/2014:

- la non applicabilità dell’I.M.U. all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dall’imposta altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’esenzione dall’I.M.U. dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola e dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, in quanto ubicati in Comune classificato parzialmente montano sulla base dell’elenco predisposto dall’I.S.T.A.T., come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle sole condizioni previste dal comma 707 citato;
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

Viste le modifiche introdotte dall'art.9/bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/2014, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato che, al fine della determinazione delle aliquote I.M.U., si deve tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, così come quest'ultimo modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Finanziaria 2015), che dispone che la somma delle aliquote IMU e TASI non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- 1) vennero determinate, per l'anno 2014, con efficacia dal 1° gennaio, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito era di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2014
I	IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA	1,02 %
II	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo.	0,57 %
III	ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale.	0,76 %
IV	ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate in quanto prive di utenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di mancata registrazione di alcun contratto di affitto.	1,06 %
V	ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.	0,6 % Oltre detrazione di € 200,00

	Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.	
VI	IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE A.T.C.: alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati.	0,4 % Oltre detrazione di € 200,00

- 2) Venne determinata, per l'anno 2014, con efficacia dal 1° gennaio, la seguente aliquota dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non era di competenza esclusiva del Comune in quanto riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA 2014
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	1,02 %

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29-30/07/2014.

Accertato che, in base a tale regolamento comunale, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Ritenuto, per l'anno 2015, di:

- mantenere le stesse aliquote dell'Imposta Municipale propria approvate per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- di prevedere una nuova aliquota dello **0,48%** per le unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, **depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015**; mantenendo l'aliquota dello **0,57%** per le unità immobiliari e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, **depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007**.

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 17/06/2015.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 11 voti favorevoli e 4 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Claudio CROSETTI, Andrea CHIABRANDO, Marcello BRUERA e Mauro MARTINA, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Luca SALVAI e Giorgio CANAL,

### D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2015
I	IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA	1,02 %
II	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, <b>depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007.</b>	0,57 %
III	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, <b>depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015.</b>	0,48%
IV	ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale.	0,76 %
V	ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni.	1,06 %
VI	ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella	0,6 % Oltre detrazione di € 200,00

	quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.	
VII	IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATC): alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati.	0,4 % Oltre detrazione di € 200,00
VIII	TERRENI AGRICOLI	1,02%

2) Di approvare per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente aliquota dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2015
I	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	1,02 %

3) Di disporre, in applicazione al disposto dell'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29-30/07/2014, che:

- a) per poter beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 1) - numeri II, III e IV - dovrà essere rispettivamente presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta:
- per le "Abitazioni locare con contratto agevolato" stipulato ai sensi dell'accordo territoriale locale depositato in data 28/06/2007: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi o copia del contratto di locazione registrato (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU o ai fini ICI cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);
  - per le "Abitazioni locare con contratto agevolato" stipulato ai sensi dell'accordo territoriale locale depositato in data 30/03/2015: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi, attestante la certificazione del contratto di locazione da parte di un'associazione della proprietà e di un'associazione sindacale degli inquilini firmatarie del nuovo accordo territoriale locale (della quale va allegata copia);
  - per le "Abitazioni, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado", copia del contratto di comodato d'uso gratuito scritto e regolarmente registrato o relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 riportante la decorrenza e gli estremi di registrazione (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);
- b) per poter beneficiare dell'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, dovrà essere presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione).

4) Di disporre che, ai fini dell'equiparazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi.

5) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relative assimilazioni) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

6) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d'imposta determinata applicando l'aliquota standard alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

7) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Luca BARBERO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pinerolo, li - 3 LUG. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinerolo, li - 3 LUG. 2015



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_

---